

AVVOCATO
ANDREA MARCHESINI
Via Oberdan, 7 – 37121 Verona
Tel. 045.8011720 – Fax: 045.593282
E-mail: marchesini@avvocatibmz.it
PEC: avvandrearmarchesini@ordineavvocativrpec.it
N. fax per notifiche ex art. 2 D.L. 35/05: 045.593282

TRIBUNALE DI MANTOVA

Sezione Fallimentare

**Ricorso “con riserva” ex art. 161, comma 6, l. fall. per l’ammissione alla procedura di
concordato preventivo liquidatorio**

Presentato da:

P.G. di Zago Riccardo & c. sas, con sede in Roverbella, frazione Pellaloco, Strada Quistello n. 8/1 (Iscritta presso il Registro Imprese di Mantova al n. 03278790237 - R.E.A. n. 261504, Codice Fiscale e Partita IVA: 03278790237) in persona dell’amministratore unico sig. Riccardo Zago, nato a Villafranca di Verona il 18.04.1980 ed ivi residente in via Giuseppe Mazzini n. 223/D (codice fiscale ZGARCR80D18L949Q).

La società ricorrente (di seguito indicata per brevità anche “la Società” o “P.G.”) è assistita – per mandato calce alla presente domanda – dall’avv. Andrea Marchesini (C.F. MRCNDR75E17L781G) del Foro di Verona ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo sito in Verona, via Guglielmo Oberdan n. 7 ed al cui indirizzo di posta elettronica (avvandrearmarchesini@ordineavvocativrpec.it) e numero di fax (045593282) dichiara di voler ricevere ogni avviso e comunicazione inerente il presente procedimento

Espone

1) Storia e oggetto sociale della società

P.G. di Zago Riccardo sas è società costituita ancora in data 8.01.2003 nella forma della società in nome collettivo con soci amministratori nelle persone di Zago Piergiovanni (C.F. ZGAPGV51L08949T), Zago Matteo (C.F. ZGAMTT84M21L949T) e Zago Riccardo, con denominazione sociale di P.G. snc di Zago Riccardo, Matteo & C..

Zago Piergiovanni recedeva dalla carica di socio amministratore ancora in data 9.03.2005, mentre Zago Matteo recedeva parimenti dalla carica di socio amministratore il 21.10.2019.

Nel termine di legge (aprile 2020), il sig. Zago Riccardo provvedeva alla ricostituzione della pluralità dei soci, non prima di aver deliberato di aumentare gratuitamente il capitale sociale – al tempo di Euro 6.000 – ad Euro 46.000 mediante imputazione della riserva di rivalutazione pari ad Euro 40.000 presente alla chiusura del bilancio al 31.12.2018¹ con assegnazione allo stesso dell'intero capitale sociale ed aver successivamente assunto la decisione di aumentare ulteriormente il capitale sociale di Euro 4.000 – a titolo oneroso e mediante conferimento in denaro – con la sottoscrizione del suddetto aumento da parte della sig.ra Gazzani Maria Angela (C.F. GZZMNG54L56L396C).

Ricostituita la pluralità dei soci, con la medesima delibera la nuova compagine societaria provvedeva alla trasformazione da s.n.c. a società in accomandita semplice che risulta oggi così rappresentata: Riccardo Zago – socio accomandatario – titolare della quota di Euro 46.000,00 del patrimonio (pari al 92% del patrimonio sociale); Gazzani Maria Angela – socio accomandante – titolare della restante quota di Euro 4.000 (pari all'8% del patrimonio sociale).

P.G. ha avuto la propria sede sociale in comune di Povegliano Veronese sino al gennaio 2018, allorquando ha trasferito la propria sede legale ed operativa (con conseguente iscrizione presso la CCIAA di Mantova) presso il comune di Roverbella.

La Società, sin dalla sua costituzione si è sempre occupata di lavorazioni meccaniche e nel dettaglio dell'esecuzione, conto terzi, di strutture in ferro di dimensioni medio/grandi.

L'oggetto sociale è quindi il seguente: *“(…) produzione, costruzione, montaggio di serramenti in alluminio di carpenteria metallica in genere ed il commercio dei prodotti stessi. Essa potrà compiere tutte le operazioni, ivi comprese quelle artigiane, commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari,*

¹ Patrimonio netto al 31.12.2018 pari ad Euro 52.197,92 di cui capitale sociale Euro 6.000; riserva di rivalutazione Euro 40.000; utile d'esercizio Euro 12.197,92.

anche con istituti di credito e bancari, ritenute necessarie od utili al conseguimento dell'oggetto sociale.(...)" (doc. 1).

2) Lo stato di crisi: le sue cause e la sua gestione

La Società versa in stato di crisi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 160 l. fall., in conseguenza di molteplici fattori.

In primo luogo, la grave crisi economico finanziaria connessa alla pandemia da Covid 19 che ha colpito in modo generalizzato tutti i settori produttivi, compreso quello di cui si occupa l'odierna ricorrente, ha comportato – rispetto al bilancio al 31.12.2018 – una costante contrazione dei ricavi, un aumento delle rimanenze (prodotti invenduti) ed altresì un aumento dei costi di produzione.

Sempre in conseguenza della crisi che ha investito il tessuto economico rappresentato dalle p.m.i., si è registrata non soltanto un calo di richiesta e una costante riduzione del prezzo a cui le lavorazioni di carpenteria metallica possono essere venduti, ma anche una importante difficoltà di incasso dei crediti maturati.

P.G. ha infatti dovuto sopportare importanti mancati incassi connessi ad altrettante procedure (e fallimenti) di alcuni grossi clienti hanno comportato uno squilibrio finanziario che ha generato quel debito che la Società non riesce più a soddisfare regolarmente.

In conseguenza del suddetto squilibrio finanziario, la Società ha subito una procedura di sfratto dall'immobile condotto in locazione ove era ubicata la sede operativa (e per il quale vi era un impegno all'acquisto!); sfratto divenuto esecutivo nel corso dell'anno 2021 e che ha di fatto privato la Società del proprio sito produttivo.

Ciò ha costretto la Società a procedere con il licenziamento dei propri dipendenti e ad esternalizzare le commesse in essere al momento dello sfratto, con conseguente ulteriore contrazione dei ricavi necessari per ridurre l'esposizione verso i fornitori.



Pur nella descritta difficoltà finanziaria si è tentato di non aggravare la situazione economica dei lavoratori dipendenti: a tal proposito si precisa che la forza lavoro della Società, sino alla data di licenziamento, ha continuato – per quanto è stato possibile – a percepire lo stipendio mensile, assicurato per non danneggiare i soggetti più deboli della crisi finanziaria della Società medesima, senza con ciò ritenere violata la par condicio creditorum rispettata, invece, rigorosamente, per tutti gli altri creditori.

3) Superamento delle soglie ex art. 1 comma 2 l. fall.

La Società possiede i requisiti dimensionali ex art. 1 l. f. all. (v. bilanci relativi agli esercizi 2018, 2019 e 2020 doc. 2).

4) Delibera ex art. 152 l. fall.

La società ha un socio di maggioranza che detiene il 92% del capitale sociale e non necessita quindi di deliberazione risultante da verbale redatto da notaio, rientrando – al contrario – espressamente nell'ipotesi di cui all'art. 152 lettera a), ovvero approvazione della proposta di concordato dal/dai socio/soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale, motivo per cui il sig. Zago Riccardo sottoscrive per adesione il presente ricorso.

5) Riserva di presentazione della proposta, del piano, e della documentazione ex art. 161, commi 2 e 3, l. fall.

Posto che l'incapacità di fare fronte agli impegni finanziari assunti, per i motivi sopra rappresentati, è la causa dello stato di crisi in cui versa la comparente, è altrettanto evidente che, ad oggi, si rappresenta necessario interrompere, quantomeno, il progredire dello stato passivo, a discapito, comunque, della massa dei creditori che, anche da una semplice liquidazione dell'attivo aziendale, ricavata dalla cessione dei beni aziendali e dal realizzo dei crediti allo stato insoddisfatti, al netto degli oneri fiscali, potrebbero ricevere una soddisfazione di rilievo, seppur parziale, delle loro ragioni di credito, precisando che, nel frattempo, si è proceduto a preservare la disponibilità di denaro

ricevuto dai clienti, non volontariamente utilizzato per i pagamenti dei debiti già assunti (ad eccezione dei dipendenti come sopra precisato), al fine di non violare la par condicio creditorum.

Pertanto, la Società ha individuato nel concordato preventivo lo strumento che, allo stato, rende possibile un soddisfacente risanamento aziendale, con il parziale pagamento del ceto creditorio. Ciò muovendo da una situazione patrimoniale i cui valori contabili (in via provvisoria e salve le opportune rettifiche alle quali si sta tuttora procedendo) possono sintetizzarsi come da situazione patrimoniale provvisoria al 31.03.2022 che si allega (doc. 3).

Ad oggi, tuttavia, P.G. non è ancora in possesso dei dati definitivi sulla consistenza economica del proprio patrimonio, che, non può essere desunta sic et simpliciter dai dati meramente contabili.

Ciò rende evidentemente impossibile, allo stato, elaborare con la dovuta precisione il piano di risanamento contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta; per tali motivi, la presente domanda di concordato è redatta ai sensi dell'articolo 161, comma 6, l. fall..

La Società quindi si riserva espressamente di presentare, entro il termine di sessanta giorni (rigidamente predeterminato dall'art. 161, comma 10, l. fall.) la proposta concordataria, il piano concordatario e la documentazione prescritta dall'art. 161, commi 2 e 3, l. fall.

6) Concordato liquidatorio.

I termini della proposta e del piano di concordato sono in corso di definizione.

Tuttavia, fin d'ora, in ragione della ritenuta assenza di asset che possano in qualche modo valorizzare ipoteticamente la cessione di un ramo d'azienda la Società specifica che intende proporre un concordato liquidatorio.

Per tale motivo si confida che soprattutto la realizzazione del recupero dei crediti potrà sensibilmente aumentare la percentuale di pagamento dei debiti ad oggi conosciuti e che saranno definiti ed attestati in corso di procedura.



Si precisa altresì che, all'occorrenza, l'amministratore sig. Zago Riccardo all'occorrenza presterà finanza esterna (con modalità da determinarsi) per l'esecuzione del piano fino al raggiungimento delle percentuali previste dalla normativa.

7) Dichiarazione ex art. 161, comma 9, l. fall.

La Società non ha mai fatto ricorso ad analogo procedimento in precedenza.

8) Competenza del Tribunale di Mantova

Ai sensi dell'art. 161 l. fall., competente a provvedere sulla presente domanda di concordato preventivo è il Tribunale di Mantova, nel cui circondario la Società ha la sede legale da oltre un anno (doc. 3).

9) Pendenza di un'istanza di fallimento

Con ricorso ex art. 15 l. fall., di data 8.3.2022, il creditore Profilerie Trentine s.r.l. ha chiesto al Tribunale di Mantova la dichiarazione di fallimento della Società; il procedimento, rubricato al n. 15/2022, è stato assegnato al Giudice Dott. Mauro Pietro Bernardi con udienza di comparizione fissata per il 12.4.2022.

La pendenza di tale istanza, ai sensi dell'art. 161 comma 10 l. fall., comporta che il termine concesso in prima battuta dal Tribunale sia di sessanta giorni. La società si riserva di chiedere la proroga consentita dal medesimo comma laddove la soluzione della crisi sia delineata e siano in corso di perfezionamento i necessari atti e contratti.

Di ciò, ovviamente, il Tribunale verrà costantemente informato, anche a prescindere dall'adempimento degli obblighi informativi che lo stesso Tribunale vorrà disporre ai sensi del comma 8 dell'articolo 161.

Tutto ciò esposto, ai sensi dell'art. 161, comma 6, l. fall., P.G. sas di Zago Riccardo

CHIEDE

che l'Illustrissimo Tribunale di Mantova voglia

- a) ordinare alla Cancelleria di pubblicare il presente ricorso nel Registro delle Imprese entro il giorno successivo a quello del deposito del medesimo presso la Cancelleria del Tribunale, ai sensi dell'art. 161, comma 6, L.F., affinché ne discendano gli effetti di cui all'art. 168 L.F., tra i quali il divieto d'iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari o di costituire titoli di prelazione non concordati;
- b) concedere il termine di giorni 60 (sessanta) ai sensi dell'art. 161, commi 6 e 10, l. fall. per presentare la proposta di concordato, il piano concordatario e la documentazione di cui all'art. 161, commi 2 e 3, l. fall., disponendo gli opportuni obblighi informativi che la Società dovrà assolvere in pendenza del suddetto termine
- c) a seguito della presentazione della proposta di concordato, del piano concordatario e della suddetta documentazione, ammettere P.G. sas di Zago Riccardo & C. alla procedura di concordato preventivo ex art. 160 l. fall.

* * *

Si depositano i seguenti documenti:

- 1) fascicolo camerale comprensivo di visura camerale storica della Società e Statuto;
- 2) bilanci degli esercizi 2018, 2019 e 2020;
- 3) situazione patrimoniale provvisoria al 31.03.2022 completa di elenco dei nominativi dei creditori, con indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione.

Con osservanza

Verona, 06.04.2022

Zago Riccardo


in qualità di amministratore di P.G. sas di Zago Riccardo & C.

Avv. Andrea Marchesini

